

» decreto 1622. 19 feb.^o del M. C. ora letto (1), sia al medesimo
 » aggiunto — Che non possino li nobili nostri originarii ecclesiastici
 » esser in avvenire ministri di alcun principe laico, nè possino pro-
 » curar di ottenere ad intercessione delli stessi principi, nè col mezzo

(1) Il decreto, di cui parla qui, è il seguente, il quale esiste nel tomo XV d'oro, cart. 256.

1622. 19 feb.^o in M. C.

» Mentre con diverse deliberazioni è
 » stato con molta prudenza in riguardo al
 » pub.^o beneficio ovviato alli nobili nostri
 » laici di poter ricevere pensioni, stipendj,
 » donativi, nè comodi da altri principi sot-
 » to qualsivoglia colore o pretesto, come
 » può esser da cadauno molto ben cono-
 » sciuto, quanto importi mirare con esatta
 » applicazione alla loro puntuale esecuzione,
 » ne, riesce parimenti grandemente neces-
 » sario, che l'istessa provvisione s'abbia a
 » fare per li nobili nostri et altri ecclesia-
 » stici anco, tanto più, che la gravità delli
 » rispetti, che vi concorrono et le dannose
 » introduzioni, che si veggono seguire,
 » maggiormente eccitano la prudenza di
 » questo consiglio a provvedervi con riso-
 » luzione proporzionata et adeguata al bi-
 » sogno. Però

» L'anderà Parte, che inerendosi alle
 » deliberazioni sopradette, sia fermamente
 » deliberato e statuito, che alcun nobile
 » nostro originario ecclesiastico di che gra-
 » do, condizion e dignità esser si voglia,
 » niuno eccettuato, come anco li naturali
 » di essi nobili et altri, che in qualsivoglia
 » modo si applicassero al ministero de' Con-
 » sigli nostri secreti, non possano sotto
 » qual si sia colore, pretesto, o altro modo,
 » che dir o immaginar si possa, ricever da
 » principe laico alcuna provision, donati-
 » vo, stipendj, pensioni, o altri comodi di
 » qualsivoglia sorte, come parimente quelli
 » li quali alcun di essi benefizi semplici go-

» dessero, siano tenuti di effettivamente
 » dinunciarli e rilasciarli immediatamente,
 » sicchè non abbino per essi a sentire emo-
 » lumento alcuno.

» Quelli veramente dei sopradetti ec-
 » clesiastici, che in qualsivoglia modo ov-
 » vero in alcuno de' particolari sopradetti
 » contrafaranno, s' intendano banditi in
 » perpetuo da questa città di Venezia e da
 » tutto lo stato nostro, et anco li nobili
 » decaduti in privazione della nobiltà, do-
 » vendo perciò li nomi loro esser depenna-
 » ti dalli libri a ciò deputati e li suoi beni
 » di qualunque sorta restino confiscati e
 » devoluti nella Signoria nostra, come pa-
 » rimente abbino a restar sospese tutte le
 » rendite ecclesiastiche, che nello stato no-
 » stro godessero.

» Dovendo li Avvogadori nostri di Co-
 » mun publicar ogni anno al M. C. li con-
 » trafattori con speciale menzione di quan-
 » to averanno trasgredito nella presente
 » deliberazione.

» Della qual pena non possa esserli fatta
 » grazia, remissione, compensazione, revo-
 » cazione, sospensione, nè qual si sia alte-
 » razione, sotto pena a chi proponesse Par-
 » te in contrario di due. 1000, da essergli
 » immediate tolta da cadaun delli medesi-
 » mi Avvogadori e del Collegio nostro,
 » senz' altro Consiglio, della qual parimen-
 » te non possa farsi dono, remission, nè al-
 » cuna alterazion sotto pena sopradetta.

» L' esecuzione della presente parte sia
 » commessa alli suddetti, come parimente
 » dovranno gl' Inquisitori di stato, per via
 » d' inquisizione, di denoncie secrete, ov-
 » vero in quel miglior modo, che a loro